

## ADEGUAMENTO STATUTI

Desideriamo ritornare ancora una volta sulle novità relative ai contenuti degli statuti, che devono essere adottati dalle società e associazioni sportive, per beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come descritte nell'art. 4, comma 6-ter, del D.L. 22 marzo 2004, n.72 (approvato con la Legge 21 maggio 2004, n. 128), che hanno riformulato il contenuto del comma 18 dell'art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, oggi così strutturato:

*“18. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:*

- a) la denominazione;*
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e delle associazioni”.*

Va inoltre ricordato che ai sensi del comma 17 del medesimo articolo:

*“17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:*

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361,*
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.”*

L'integrazione della denominazione, recante la dicitura "*Associazione Sportiva Dilettantistica*", per quelle associazioni che, al momento di entrata in vigore della Legge (.....), erano già in possesso dei requisiti, di cui al già citato comma 18, può essere effettuata attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dai soci.

Infine ricordiamo che è fatto esplicito divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

### **Il termine per l'adeguamento degli statuti**

Le disposizioni entrate in vigore con l'art. 90 della legge n. 289/2002 e successive modifiche, non prevedono espressamente un termine entro il quale gli statuti debbano essere adeguati alle indicazioni ivi stabilite, per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali previste in materia. Da un certo punto di vista la mancata previsione del suddetto termine sembrerebbe logica. Le associazioni sportive già costituite non sono infatti obbligate ad effettuare l'adeguamento degli statuti. Sarà dunque possibile modificare lo statuto, ad esempio tra due o tre anni, perdendo temporaneamente lo *status* di sodalizio sportivo. È evidente, però che in questa condizione la società sportiva non potrà ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, perdendo anche il diritto a partecipare alle competizioni organizzate sotto l'egida del C.O.N.I. Viceversa, non appena la società dovesse effettuare l'adeguamento, potrà fruire dei benefici ai fini delle imposte sui redditi sin dall'inizio del periodo d'imposta durante il quale lo statuto stesso è stato modificato, tenendo in considerazione le clausole previste dal citato art. 90.

Sembra dunque ragionevole ritenere che le società e le associazioni sportive, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, intenzionate a mantenere lo *status* di sodalizi sportivi, avrebbero dovuto adeguare gli statuti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2004. La soluzione è emersa durante un convegno organizzato il 18 giugno 2004 presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, alla presenza di alcuni esponenti dell'Agenzia delle Entrate. È dunque probabile che l'Agenzia confermi la correttezza della soluzione. Gli adeguamenti degli statuti effettuati entro il 31 dicembre del 2004 dovrebbero dunque essere considerati idonei al fine di confermare le agevolazioni di cui la società sportiva avrà già beneficiato nel corso del periodo d'imposta. L'eventuale mancata modifica dello statuto entro il predetto termine, darebbe luogo alla decadenza delle agevolazioni delle quali l'ente sportivo avrebbe già fruito durante l'esercizio.

## **Le indennità di trasferta e i rimborsi spese forfetari. I premi nel settore dilettantistico**

L'argomento ha subito profonde modificazioni nel corso degli ultimi anni. Le ultime, in ordine cronologico, riguardanti il tema in rassegna, sono quelle contenute nell'art. 90, comma 3, della Finanziaria 2003, che ha modificato il testo della norma contenuta nell'attuale art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, stabilendo il trattamento fiscale previsto per gli sportivi dilettanti anche, con effetto dal 1 gennaio 2003, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Pertanto la norma in esame risulta oggi essere così formulata:

### **Art. 67 TUIR, 1 comma**

*Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

*m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.*

Il successivo art. 69, 2 comma, sempre del TUIR, oggi così dispone:

### **Art. 69 TUIR, 2 comma**

*2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito (N.B. e quindi non sono soggetti ad alcuna ritenuta) per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 7.500 euro. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.*